



COMUNE DI URBINO

OGGETTO: -PIANO URBANO DEL TRAFFICO -Piano particolareggiato per il centro storico - Ordinanza in materia di circolazione stradale nella zona a Traffico Limitato – Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per il transito e la sosta.

Ordinanza n. 3903 del 15/11/2007

IL SINDACO

- Attesa l'opportunità di procedere a modifiche ed integrazioni resesi necessarie al fine di ottimizzare la fruizione della Z.T.L. da parte dei veicoli a motore circolanti nel centro storico ed in ossequio alle esigenze di contenimento e regolarizzazione nella Zona a Traffico Limitato; anche sotto il profilo della tutela ambientale e del patrimonio storico artistico della città;
- Vista l'ordinanza n. 100 del 15/07/1975 con la quale venne istituita, determinata e perimetrata la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) in diverse aree cittadine e le successive deliberazioni di integrazione n. 243 del 4/10/1980, n. 328 del 07/07/1982, n. 452 del 30/04/1982, n. 935 del 10/04/1989, n. 1249 del 23/03/1991, n. 1250 del 02/04/1991;
- Vista l'ordinanza n. 1339 del 28/05/1992 e successive modifiche ed integrazioni relative alla disciplina della circolazione e della sosta all'interno della zona a traffico limitato;
- Viste le ordinanze n. 2805 del 21/11/2001, e successive modifiche ed integrazioni n. 3001 del 28/11/2002, n. 3164 del 30/07/2003;
- Considerato che è emersa nel corso degli anni la necessità di adottare nuovi provvedimenti tesi a migliorare la viabilità all'interno della Z.T.L. anche alla luce del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), entrato in vigore il 01/01/1993;
- Tenuto conto che l'art. 7 del C.d.S. prescrive che i Comuni, con ordinanza del sindaco, possono procedere alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati anche per far fronte alle esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico;
- Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2001 e della Giunta Municipale n. 148 del 12.10.2001 con le quali, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Strada, è stato approvato e reso esecutivo il Piano Urbano del Traffico;
- Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla procedura già prevista per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso e la sosta all'interno della suddetta Zona a Traffico Limitato;
- Dato atto che non è necessario procedere a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 7.8.1990 n. 241 in considerazione della generalità delle persone alle quali il provvedimento è rivolto e stante l'urgenza di provvedere;
- Vista l'ordinanza n. 3645 del 16/07/2005;
- Vista l'ordinanza n. 3851 del 01/08/2006
- Visto il Dlgs 285/1992;
- Visto l'art. 50 Dlgs 267/2000;

ORDINA

che la circolazione e la sosta veicolare in tutte le aree comprese all'interno della cinta muraria vengano regolate dalla presente Ordinanza come definita negli articoli seguenti e da quelle precedenti non in contrasto con la medesima:

Nell'area Z.T.L., a tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico risultante dalla carta di circolazione, superiore alle 3,5 tonnellate, anche se viaggiano privi di carico, è sempre vietato

l'accesso, il transito, la fermata e la sosta. Qualora per comprovate, straordinarie ed inderogabili esigenze si rendesse necessaria la circolazione di uno dei veicoli sopra menzionati, può essere straordinariamente rilasciato, previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale, uno speciale permesso di validità temporanea. Sul permesso dovranno essere indicate le prescrizioni cui i conducenti devono scrupolosamente attenersi.

Art.1 NORME GENERALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

1. Nella zona a traffico limitato vige il divieto permanente 00.00 – 24.00 di circolazione, fermata e sosta con rimozione forzata, se non negli appositi spazi contrassegnati, a tutti i veicoli ad eccezione di quelli espressamente autorizzati e fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
2. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma possono essere accordati ad alcune categorie di veicoli e/o di utenti e per particolari esigenze, permessi di circolazione di validità giornaliera per il transito e la sosta del veicolo all'interno della Z.T.L. con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
3. E' altresì facoltà del Comando Polizia Municipale, per determinate e contingibili situazioni, rilasciare permessi di durata ed orari connessi alle diverse esigenze degli interessati, anche in deroga alle norme di cui alla presente ordinanza.
4. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 1 è sempre consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di: velocipedi, ciclomotori a due ruote, veicoli di Pubbliche Amministrazioni od imprese incaricate per esecuzione di pubblici servizi muniti delle insegne dell'Ente di appartenenza (Comuni, Province, Regioni, Stato, Poste, Enel, Telecom ecc.), veicoli in servizio di Polizia e di Soccorso o destinati all'espletamento di Pubblici Servizi (Vigili del fuoco, nettezza urbana, rimozione e traino dei veicoli ecc.), trasporti urbani, veicoli per il trasporto valori a servizio per Istituti di credito e Ufficio Postale veicoli al servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S., i veicoli adibiti al servizio di piazza con conducente o taxi ammessi ad accedere e sostare negli appositi spazi di C.so Garibaldi;
5. Durante il periodo scolastico, il transito è vietato tutti i giorni feriali lungo la Via Bramante a tutti i veicoli dalle ore 07.45 alle ore 08.30 e dalle ore 12.45 alle ore 13.15, è inoltre vietato nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.45 alle ore 16.15 ad eccezione di quelli di:
 - a) Veicoli di pronto intervento e Forze di Polizia;
 - b) Servizi di trasporto pubblico urbano;
 - c) veicoli trasporto valori a servizio per ufficio Postale.
 - d) veicoli al servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S, che siano residenti o domiciliati in via Bramante e P.no S. Lucia.
6. Le autorizzazioni di circolazione e sosta vengono rilasciate dal Comando Polizia Municipale su domanda dei singoli richiedenti secondo le tipologie di cui ai successivi articoli;
7. Il Comune declina ogni responsabilità derivante dall'uso dell'autorizzazione;
8. Il rilascio del contrassegno, rinnovi e duplicati richiesti a seguito di smarrimento, furto e variazioni, prevedono un costo di € 3,00 per diritti di segreteria, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato in ogni singolo articolo.
9. I contrassegni delle singole autorizzazioni devono essere esposti all'interno del parabrezza anteriore del veicolo e devono essere completamente visibili in modo da risultare leggibili dall'esterno e dovranno essere esibiti agli agenti preposti alla vigilanza;
10. Il mancato rispetto delle fasce orarie di accesso e/o di sosta daranno luogo a sanzioni in base al C. d. S., secondo i casi in esso previsti;
11. In ogni autorizzazione viene riportato il percorso, sia per l'ingresso che per l'uscita, i luoghi ove è consentita la sosta e le limitazioni orarie (queste ultime diversificate in ragione delle diverse tipologie di utenza), cui i titolari dovranno scrupolosamente attenersi. E' vietato il transito e la sosta in tutte le vie o piazze diverse da quelle indicate;
12. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione, l'inosservanza di questa disposizione può comportare il ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno originali a cura della P.M., ai fini

della sospensione che avrà durata di gg. 30. In caso di recidiva si applicherà la sospensione dell'autorizzazione di mesi tre con obbligo di ripresentare la domanda;

13. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9), 12), 18), Art. 6 commi 1 e 3 e Art. 14 comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
14. In caso di smarrimento, furto o distruzione del contrassegno, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta recante la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 483 c.p. da presentare al Comando di Polizia Municipale che provvederà al rilascio di un duplicato;
15. I contrassegni sono differenziati da una sigla e dal colore, a seconda della categoria dell'utenza;
16. I titolari di qualsiasi tipologia di autorizzazione, nel momento in cui vengono a mancare le condizioni che hanno dato luogo al rilascio, sono tenuti a restituire tempestivamente all'ufficio cedente il relativo contrassegno;
17. Le autorizzazioni possono essere revocate d'ufficio ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno con provvedimento motivato, potranno essere inoltre ritirate sul posto dell'accertamento dagli organi preposti alla vigilanza ogni qualvolta vengano a mancare i requisiti previsti.
18. Laddove non sia espressamente e diversamente stabilito, il permesso è strettamente personale, abilita esclusivamente il titolare e non può essere ceduto a terzi.
19. Le autorizzazioni contemplate dalla presente ordinanza, verranno sospese automaticamente in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose, per tutto il tempo necessario allo sgombero delle strade.
20. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza;

Art. 2 DIVIETI DI SOSTA E PARTICOLARI LIMITAZIONI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

1. Per esigenze di tutela del patrimonio artistico, di sicurezza del transito pedonale, di salvaguardia degli obiettivi così detti sensibili, di contenimento di inquinamento acustico e atmosferico, sono state individuate all'interno della Z.T.L., delle aree in cui è interdetta la sosta e la fermata con rimozione forzata di qualsiasi veicolo, compresi quelli muniti di contrassegno invalidi (Art 188 del C.d.S.):

- Via Raffaello (parte destra scendendo)
 - Via Raffaello dalla casa natale di Raffaello all'incrocio con via S. Margherita su ambo i lati.
 - Via Raffaello ultimo tratto scendendo dall'ingresso di piazza S. Francesco fino all'incrocio via
 - C. Battisti
 - Via V. Veneto lato destro scendendo da incrocio Via S. Filippo fino a Piazza della Repubblica e lato sinistro scendendo da largo via V. Veneto fino a Piazza della Repubblica:
 - Piazza S. Francesco.
 - P. zza della Repubblica ad eccezione delle operazioni necessarie per il carico scarico della merce con orari stabiliti nel successivo art. 23.
 - Via Puccinotti su ambo i lati ad eccezione per operazioni di carico scarico merci negli appositi spazi.
 - P.zza Rinascimento (lato Palazzo Ducale)
 - P.zza Duca Federico.
 - Via Saffi ad eccezione delle operazioni necessarie per il carico scarico della merce con orari stabiliti nel successivo art. 23.
2. Nelle sottoelencate vie è consentita la sosta con esposizione del disco orario massimo 30 minuti:
- Via Bramante.
 - Via C. Battisti da Piazza della Repubblica all'incrocio con via P. Nuovo.
 - Via S. Margherita.
 - Via Mazzini

Art. 3 PERMESSI ANNUALI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA Z.T.L.

1. Su domanda dei singoli richiedenti potranno essere rilasciate autorizzazioni di circolazione e sosta secondo le disposizioni dall'art. 4 all'art. 19. Gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera indirizzata al Sindaco di Urbino, specificando i motivi della stessa, da compilarsi su apposito modulo rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.
2. Le autorizzazioni annuali hanno scadenza 31 dicembre di ogni anno e resteranno valide, in attesa del rinnovo, fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di validità, salvo diverse disposizioni legate ad esigenze operative del Comando di Polizia Municipale.
3. La validità è fissata in tempi superiori per le seguenti categorie:
 - A) residenti nella Z.T.L., Magistrati e Forze di Polizia fino a 3 (tre) anni, il primo rilascio avrà scadenza 31 dicembre 2007;
 - B) soggetti incaricati di pubblica funzione con durata predeterminata fino alla scadenza del mandato.
4. In caso di controllo su strada dal quale emergesse il mancato rinnovo entro il termine di cui al comma precedente, pur sussistendo i requisiti, sarà applicata la sanzione prevista all'art. 1 c. 13.;

Art. 4 RESIDENTI (COLORE GIALLO)

1. Tale permesso viene rilasciato al richiedente che all'interno della Z.T.L. risulta anagraficamente residente presentando regolare domanda ed allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo, o dei veicoli, e certificato di residenza o autocertificazione da compilarsi presso il Comando Polizia Municipale;. Per esigenze di uso alterno dei veicoli ogni contrassegno può contenere anche più targhe (Max 3);
2. Il permesso è rilasciato al/ai veicolo/i che risulta/risultano di proprietà di un componente del nucleo familiare residente all'interno della Z.T.L., ma che obbligatoriamente deve essere in possesso di patente di guida in corso di validità.
3. Il permesso di cui al punto precedente, deve essere utilizzato esclusivamente da un componente del nucleo familiare risultante dalla scheda anagrafica residente all'interno della Z.T.L.
4. Viene rilasciata n. 1 autorizzazione per ogni nucleo familiare con validità dalle ore 0.00 alle ore 24.00 e, a richiesta, può esserne rilasciata una successiva, denominata "2a Aut" con gli stessi obblighi e limitazioni dell'autorizzazione da residente ma con validità oraria e precisamente dalle ore 18.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e senza limitazioni orarie nei giorni festivi.
Quando il nucleo familiare è costituito da una sola persona, non sarà consentito rilasciare alla stessa la seconda autorizzazione di cui sopra.
5. Per motivi legati alla sicurezza delle persone e dei mezzi, ai residenti proprietari di un ciclomotore a 3 ruote o a quattro ruote, può essere concessa una ulteriore autorizzazione con orario 00 – 24.00, riportante solo la targa del mezzo in questione.
6. Le aree riservate al parcheggio dei residenti sono:
 - Zona Monte Liceo
 - Via Raffaello lato sinistro scendendo dall'intersezione di via T. Viti fino alla casa natale di Raffaello
 - Via del Balestriere
 - Via T. Viti
 - Piano S.Lucia
 - P.zza S.Andrea
 - Via delle Mura
 - Via del Fiancale e parte Via S.Bartolo.
 - Via Matteotti (sinistra prima del bastione S.Polo)
 - Via delle Campane

- Piazza Rinascimento lato destro scendendo
 - Piazza Gherardi
 - Largo Beato Mainardo
 - Piazza Pascoli
 - Via Budassi
 - Corso Garibaldi
 - Piazza S. Filippo
 - Piazza del Carmine
 - Via Scalette del Teatro
 - Via Stretta
 - B. Mercatale spazi adiacenti bus di linea appositamente delimitati (Z/2)
 - S. Girolamo
 - P.zza Ubaldini
 - Via P. Nuovo (solo nel largo)
 - Via Don Minzioni spazi appositamente delimitati lato destro direzione di marcia (Z/3)
7. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 5 RICOVERO GARAGE (COLORE GRIGIO)

1. Tale permesso viene rilasciato al richiedente che ha la possibilità di collocare il veicolo all'interno di garage, rimessa od area privata adibita alla sosta, presentando la seguente documentazione:

- autocertificazione che attesti in capo al richiedente la titolarità ad utilizzare il garage (esistenza di un atto di compravendita, di locazione, comodato ecc....regolarmente registrato).
- autocertificazione che attesti l' idoneità del locale ad essere utilizzato per il ricovero dell'autovettura in rapporto al veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione (dimensioni in lunghezza e larghezza);
- in caso di ricovero di autovettura c/o garage o cortili di pertinenza di enti e/o strutture pubbliche diverse, si dovrà allegare dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente/Istituto ecc...., che attesti che la persona intestataria del permesso svolga effettivo servizio nella struttura c/o la quale verrà parcheggiato il veicolo.
- Se il locale è idoneo ad ospitare 1 (uno) solo veicolo, sarà rilasciato 1 (uno) solo permesso con ivi inserite massimo n. 2 targhe.

2. Il rilascio di tale autorizzazione non permette nessun tipo di sosta o di fermata del veicolo su suolo pubblico all'interno della Z.T.L.

3. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 6 OPERATORI ECONOMICI, NORME GENERALI

1. Tale autorizzazione (Max 1) viene rilasciata ad aziende, esercizi commerciali in genere, artigiani con punto vendita o sede nel territorio del Comune di Urbino, che in funzione dell'attività svolta, hanno necessità di movimentare merce all'interno della Z.T.L. previa presentazione del certificato di iscrizione alla CCIA, licenza commerciale e ricevuta del pagamento di cui al c. 2 . Il/i veicolo/i dovrà/dovranno essere condotto/i esclusivamente dal titolare, legale rappresentante, socio o dipendente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1 c. 13.

2. I commercianti e i preposti ai bar, hanno la possibilità di parcheggiare all'interno del centro storico tutti i giorni feriali dalle ore 7.00, alle ore 20.30, dietro il pagamento di € 210,00 annuali da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, nelle seguenti aree assegnate:

- Parcheggio Borgo Mercatale nr. 30 posti;
- Via delle Mura n.15 posti;
- Via Don Minzoni n. 8 posti;
- Zona Monte n. 1 posto;
- Via delle Campane n. 3 posti;
- Largo Clemente XI n. 5 posti;

3. Il rinnovo del permesso a pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio, pena la decadenza dell'autorizzazione.

4. Richieste di rinnovo successive al 31 gennaio sono soggette a verifica di disponibilità dei posti, e il pagamento non può essere frazionato in periodi inferiori al semestre.

Art. 7 ESERCIZI COMMERCIALI IN GENERE (COLORE VERDE)

1. Tale permesso viene rilasciato a titolari di esercizi commerciali in genere e artigiani con punto vendita, che effettuano il rifornimento con mezzi propri, dalle ore 05.00 alle ore 10.00, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 20.00, sosta consentita per 30 minuti con esposizione del disco orario.

2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere il permesso, e copia fotostatica della Licenza Comunale all'esercizio.

3. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 8 ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE (COLORE VERDE)

1. Tale permesso viene rilasciato, su richiesta degli interessati, ai titolari degli esercizi sopraindicati che hanno necessità di consegnare merci a domicilio. Il rilascio dell'autorizzazione al transito è valido dal lunedì al sabato, con le seguenti fasce orarie: dalle ore 05.00 alle ore 10.00, dalle 12.00 alle 13.30, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle 19.00 alle 20.00 per 30 minuti, con esposizione del disco orario.

2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere il permesso, e copia fotostatica della Licenza Comunale all'esercizio.

3. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 9 ESERCIZI PUBBLICI IN GENERE BAR (COLORE ROSA)

1. Tale permesso viene rilasciato a titolari di esercizi pubblici con orario di apertura dalle ore 06.00 alle ore 1.00 del giorno dopo, l'accesso è consentito nelle seguenti fasce orarie dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esposizione disco orario 30 minuti. Dalle 20.00 fino a chiusura del locale senza limitazione di orario.

2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere il permesso, e copia fotostatica della Licenza Comunale all'esercizio.

3. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 10 ESERCIZI PUBBLICI RISTORANTI E PIZZERIE (COLORE ROSA)

1. Tale permesso viene rilasciato, su richiesta degli interessati, ai titolari degli esercizi sopraindicati e ai titolari dei medesimi che hanno necessità di consegnare merci a domicilio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è valido per le seguenti fasce orarie: dalle ore 11.00 alle ore 15.30, con disco orario 30 minuti e dalle ore 19.00 fino a chiusura, negli spazi autorizzati senza limitazione di orario.

3. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere il permesso, e copia fotostatica della licenza comunale all'esercizio e per gli esercizi che effettuino consegne a domicilio anche il certificato di idoneità del veicolo al trasporto alimenti rilasciato dal Sindaco del Comune di Urbino.

4. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 11 DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FRESCHI DA FORNO, DI MEDICINALI, DI PRODOTTI ITTICI, DI BOMBOLE A GAS PER USO DOMESTICO (COLORE VERDE)

1. Tale permesso viene rilasciato a coloro che effettuano il rifornimento con mezzi propri, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 con disco orario per 30 minuti.
2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere il permesso, della licenza comunale all'esercizio o attestazione della ditta fornitrice della merce, per i prodotti alimentari è richiesto il certificato di cui all'art. 10 c. 3 ultimo periodo.
3. Ai fornitori di bombole a gas, per la specificità della consegna a chiamata è consentita la sosta nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale nel rispetto della segnaletica esistente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
4. Non valido nei giorni festivi.

Art. 12 ESERCIZI PUBBLICI CON CHIUSURA NOTTURNA – PUB E LOCALI NOTTURNI

1. Possono accedere e sostare nella Z.T.L., dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con esposizione del disco orario 30 minuti; dalle ore 20.00 fino a chiusura dell'esercizio, negli spazi autorizzati senza limitazione di orario.
2. Richiesta documentazione come all'art. 9 c. 2.
3. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 13 AZIENDE ARTIGIANE DI PRODUZIONE O DI SERVIZI (COLORE GIALLO OCRA)

1. Tale permesso viene rilasciato a coloro che effettuano assistenza tecnica e manutenzione impiantistica e riparazioni varie che necessitano del trasporto di attrezzature e materiale ingombrante e pesante aventi sede nel territorio Comunale.
2. Un permesso analogo potrà essere rilasciato alle ditte aventi sede nei comuni confinanti con il Comune di Urbino che effettuano manutenzione/assistenza caldaie. In tale caso viene rilasciata una sola autorizzazione contenente max nr. 2 (due) targhe e un corrispettivo pari a 50.00 euro annui.
3. La fascia oraria per tali categorie va dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00. La sosta è consentita per un massimo di due ore con esposizione del disco orario, per interventi che richiedano un tempo maggiore alle 2 ore debbono ottenere il permesso dal Comando P.M..
4. Per gli aventi diritto di cui al presente articolo ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 2 è consentito il rilascio di un massimo di 3 autorizzazioni di cui la prima di € 3,00, per gli altri € 50,00 ciascuno.
5. Il rilascio delle autorizzazioni alla sosta è subordinato alla presentazione di regolare domanda da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione della vettura cui si intende richiedere il permesso, e copia fotostatica di iscrizione alla CC.I.I.AA., il/i veicolo/i dovrà/dovranno essere necessariamente intestato/i alla ditta e dovrà/dovranno essere condotto/i esclusivamente dal titolare, legale rappresentante, socio o dipendente.
6. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 14 ALBERGHI (COLORE GIALLO ORO)

1. I clienti degli alberghi situati all'interno della Z.T.L., saranno autorizzati senza alcuna formalità ad accedere agli alberghi, dove si muniranno di regolare autorizzazione di carico / scarico giacente presso la Reception, rilasciata dal Comando di Polizia Municipale al titolare dell'esercizio; tali autorizzazioni non potranno in ogni caso superare il numero di 5; di cui nr. 4 con orario dalle ore 00,00 alle ore 24,00 con esposizione del disco orario 30 minuti e nr. 1 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 senza limitazione di orario.
2. Agli esercizi ricettivi che hanno nelle immediate vicinanze aree di sosta la cui occupazione non comprometta il regolare funzionamento della Z.T.L., potranno essere rilasciati max 8 autorizzazioni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 senza limitazione di orario. Tali permessi autorizzeranno i clienti a sostare anche oltre le operazioni di carico e scarico dei bagagli e per tutto il periodo del soggiorno.
3. Il permesso di sosta è riservato esclusivamente ai veicoli dei clienti delle strutture alberghiere residenti fuori della provincia di Pesaro e Urbino; nel caso, di suo utilizzo da parte di qualsiasi altro soggetto, verrà applicata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 c. 13.
4. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 15 AGENTI DI COMMERCIO (COLORE BIANCO)

1. Possono chiedere l'autorizzazione per transitare e sostare all'interno della Z.T.L. con fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei luoghi di transito e sosta assegnati nel permesso avente validità annuale, previa presentazione certificazione di iscrizione alla camera di commercio, certificazione del legale rappresentante della ditta datrice di lavoro e quietanza di versamento di € 80,00 annui da effettuare presso la tesoreria comunale.

Per il primo rilascio la quota è calcolata in dodicesimi.

2. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 16 SERVIZIO STAMPA

1. Tale permesso viene rilasciato agli addetti in servizio stampa accreditati presso testata giornalistica o televisiva locali. Il permesso è strettamente personale.

L'autorizzazione ha validità dalle ore 08.00 alle ore 20.00 senza limitazione di orario.

2. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 17 AZIENDE DI TRASPORTO DI MATERIALE EDILE ED IMPRESE EDILI – PERMESSO COLORE BIANCO

1. Tale permesso viene rilasciato alle imprese edili, elettricisti, idraulici, con cantieri aperti all'interno della Z.T.L., dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00, rispettando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e senza arrecare intralcio alla circolazione, inferiore ai 3.5 tonnellate intestato alla ditta appaltatrice massimo 2 autorizzazioni con massimo 2 targhe.

Il permesso viene rilasciato dietro compilazione di regolare domanda con allegata certificazione che attesta l'apertura del cantiere ed avrà durata massima di 3 mesi, rinnovabile previo pagamento di € 17,50 cadauno.

Per lavori avente durata da un giorno a 30 giorni è previsto un pagamento forfettario di € 06.00.

2. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 18 MEDICI E FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE (COLORE AZZURRO)

1. Ai medici di base abilitati ad effettuare visite domiciliari, potranno essere rilasciate autorizzazioni previa presentazione da parte dell'interessato di certificazione attestante lo stato di medico convenzionato con Azienda U.S.L. nr. 2 Urbino con allegata dichiarazione che attesti la presenza di propri pazienti residenti all'interno della Z.T.L..

2. Il permesso è valido per i soli giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00 il venerdì compreso, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.00.

3. I medici che hanno l'ambulatorio all'interno della Z.T.L. potranno richiedere il rilascio di autorizzazione valida nei giorni e orari di funzionamento dello stesso senza limitazioni di orario.

Per coloro che svolgono la professione medica presso strutture ubicate all'esterno della suddetta zona, l'autorizzazione avrà limitazione di 60 minuti con esposizione del disco orario.

L'autorizzazione si intende concessa per la conduzione personale del veicolo.

4. La guardia medica su richiesta del titolare della struttura, potrà richiedere n. 3 permessi per transito e sosta con esposizione del disco orario 30 minuti all'interno della Zona Traffico Limitato. Tali permessi avranno validità tutti i giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, dalle ore 10.00 di sabato e prefestivi alle ore 08.00 del giorno feriale successivo, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi.
5. Ai medici che non rientrano nelle tipologie di cui ai punti precedenti ma che effettuano visite domiciliari, previa presentazione di idoneo certificato abilitativo ed eventuale documentazione che attesti l'effettivo svolgimento dell'attività, potrà essere rilasciato una autorizzazione avente validità semestrale con orario dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 con obbligo di esposizione di disco orario e sosta consentita per 60 minuti.

Le stesse disposizioni sono applicabili anche ad altre figure che effettuano professionalmente attività sanitarie a domicilio.

Tale permesso avrà validità tutti i giorni feriali in tutta la Z.T.L., e a fronte del rilascio è previsto un pagamento di € 06,00.

Art. 19 ENTI, UFFICI E ISTITUTI DI CREDITO (COLORE VIOLA)

1. Una sola autorizzazione viene rilasciata gratuitamente a strutture pubbliche, Enti, Uffici e Istituti di Credito, situati nel territorio Comunale valida dal lunedì al sabato con orario dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e/o tempo limitato, massimo 120 minuti, in rapporto alle esigenze istituzionali; nella stessa autorizzazione potranno essere indicate massimo due targhe, la prima senza limitazioni di orario, la seconda con l'obbligo di esposizione del disco orario e sosta consentita per 60 minuti.

2. Le aree per la sosta degli enti sono:

- Piazza Gherardi
- Piazza Pascoli
- Piazza Rinascimento
- P.zza S.Andrea
- Via delle Mura
- Via Matteotti
- Va Delle Campane
- Corso Garibaldi

3. Analoghe autorizzazioni, valide per raggiungere l'ubicazione degli assessorati e la sede Municipale, potranno essere rilasciate al Sindaco, ai componenti della Giunta ed ai rappresentanti degli organi elettivi per i compiti a loro attribuiti nello svolgimento delle loro funzioni, senza limitazioni di orario.

4. Le autorizzazioni di cui al c. 1 non sono valide nei giorni festivi, mentre le autorizzazioni di cui al c. 3 sono valide nei giorni festivi e per gli Istituti di Credito dal lunedì al venerdì.

Art. 20 MAGISTRATI / DIRIGENTI TRIBUNALE E PROCURA (COLORE ROSSO M/D)

1. I Magistrati, il Dirigente della Procura della Repubblica e del Tribunale di Urbino sono autorizzati a transitare e sostare negli spazi ubicati in via Raffaello lato sinistro scendendo nel tratto da via Giro del Cassero a via T. Viti.

3. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 21 FORZE DI POLIZIA / UFFICIALI GIUDIZIARI (COLORE ROSSO F/P)

1. Il nucleo Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Urbino, previa richiesta della Procura, può ottenere il permesso per accedere e sostare all'interno della Zona a Traffico Limitato e/o negli appositi spazi ubicati in via Giro del Cassero, nel rispetto della segnaletica esistente.

2. Ai Corpi di Polizia del distretto del Comune di Urbino, previa richiesta dei rispettivi Comandi e per l'espletamento dei compiti istituzionali, da parte del personale dipendente, vengono rilasciati permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato; nel rispetto della segnaletica esistente.

3. Gli Ufficiali Giudiziari sono autorizzati ad accedere e sostare all'interno della Zona a Traffico limitato e/o negli appositi spazi ad essi destinati, nel rispetto della segnaletica esistente.

4 Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 22 ASSISTENZA ANZIANI (COLORE BIANCO)

1. Tale permesso viene rilasciato con validità massima semestrale previa presentazione di certificato del medico curante dell'assistito, il quale attesti lo stato di necessità di assistenza e cure al domicilio.
2. L'autorizzazione ha validità dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con obbligo di esposizione di disco orario e sosta consentita per 2 ore.
3. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 23 AUTORIZZATI TEMPORANEI

1. Si permette il transito e la sosta a pagamento nella Z.T.L. previa autorizzazione, tutti i giorni della settimana fino a un massimo di 120 minuti.
Per tale tipologia di permessi si fa espresso riferimento alla delibera D.G.M. nr. 181 del 05/07/2005

Art. 24 CARICO E SCARICO

1. L'accesso al centro Storico per il Carico e Scarico della merce è consentito solo agli autocarri con portata massima complessiva di q.li 35, dal lunedì al sabato limitatamente alle seguenti fasce orarie negli appositi spazi autorizzati:
 - dalle 5,00 alle 10,00
 - dalle 14,30 alle 16,30
2. I Corrieri Espresso che hanno l'esigenza di consegne veloci possono accedere dalle ore 5,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.

Art. 25 PERMESSI PERIODICI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA Z.T.L.

1. Su richiesta degli interessati, il Comando di P.M. potrà rilasciare autorizzazioni di circolazione e sosta aventi carattere periodico o giornaliero, secondo le modalità sotto indicate.
2. Tali autorizzazioni avranno validità per un periodo non superiore a mesi 6 e a richiesta, previa certificazione dell'esistenza dei motivi per cui sono state rilasciate, possono essere prorogate per un massimo di altri 6 mesi € 3,00 ogni permesso.

Art. 26 RESIDENTI TEMPORANEI (COLORE BIANCO) PERIODO MASSIMO MESI 06

1. Coloro che pur avendo residenza anagrafica al di fuori della provincia di Pesaro - Urbino, ma che sono proprietari di immobili all'interno della Z.T.L., e che risultino, inoltre intestatari delle utenze per la fornitura di gas, luce e acqua relative all'immobile di proprietà di cui trattasi, potranno usufruire di una autorizzazione periodica rilasciata dal Comando di P.M. previa presentazione allo stesso di domanda in carta libera con le stesse modalità di cui all'art. 4 c. 1. Tale permesso di colore bianco, potrà avere durata massima di mesi 6 rinnovabile. Per tale autorizzazione valgono le stesse disposizione di cui all'art. 4 fatta salva l'esclusione tassativa della possibilità della C. D. 2° autorizzazione di cui all'art. 4 c. 3 a favore di residenti anagrafici nella Z.T.L.
2. Coloro che, pur avendo residenza anagrafica in altri Comuni, che intendono recarsi, in particolari periodi dell'anno, (es. festività Natalizie e Pasquali) presso i genitori e qui temporaneamente dimorare, o per altri motivi da valutare caso per caso, potranno usufruire di autorizzazione periodica rilasciata dal Comando di P.M..Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera al Comando di cui sopra con le stesse modalità di cui all'art. 4 c. 1
3. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 27 PERMESSI PER ACCOMPAGNO BAMBINI SCUOLE MATERNE E NIDO - PERMESSO ANNUALE (COLORE BIANCO)

1. Tale autorizzazione viene rilasciata ai genitori e esercente patria potestà che necessitano di accompagnare i bambini in età prescolare presso le scuole materne e nido esistenti all'interno della Z.T.L. con validità per l'intero periodo scolastico a coloro che sono inseriti negli elenchi forniti al Comando di P.M. dagli Istituti scolastici.
2. A richiesta verrà rilasciata una seconda autorizzazione.

3. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 28 PERMESSO PER ACCOMPAGNO MINORI IN ETA' PRESCOLARE – (COLORE BIANCO)

1. Tale autorizzazione viene rilasciata ai non residenti nella Z.T.L. e consente di raggiungere l'abitazione del nucleo familiare residente presso il quale il minore viene accompagnato per ragioni di assistenza.

2. La sosta è consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con esposizione del disco orario 30 minuti.

3. Permesso non valido nei giorni festivi.

Art. 29 TRASPORTO PERSONE TEMPORANEAMENTE INVALIDE (COLORE BIANCO)

1. Tale autorizzazione viene rilasciata previa esibizione di certificazione medica, per il trasporto dell'inabile temporaneo, in base ad un percorso predeterminato che consenta di raggiungere l'abitazione, il luogo di lavoro, la scuola o presidi sanitari dello stesso. La sosta è consentita per 30 minuti con esposizione del disco orario, in modo da consentire la discesa e l'eventuale accompagnamento dell'invalido.

2. Permesso valido anche nei giorni festivi.

Art. 30.

1. Per soddisfare esigenze particolari e/o atipiche previsti nei punti precedenti, il Comando di Polizia Municipale, nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di rilasciare autorizzazioni a carattere periodico.

L'Ufficio tecnico Comunale in collaborazione con l'Ufficio Polizia Municipale provvederà ad installare sul territorio comunale la segnaletica stradale, anche di preavviso, che si renderà necessaria.

L'ufficio Polizia Municipale è tenuto a rendere noto alla cittadinanza il contenuto della presente ordinanza.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Dlgs. 285/1992, salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste espressamente e specificamente nei diversi articoli della presente ordinanza.

All'Ufficio Polizia Municipale e agli altri organi di Polizia Stradale è demandato il controllo sul rispetto della presente ordinanza:

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio al Tar di Ancona ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto di che trattasi all'albo pretorio.

La presente ordinanza annulla tutte le disposizioni precedenti in contrasto con esse, in particolare revoca e sostituisce l'ordinanza n. 3851 del 01/08/2006.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nei luoghi pubblici ritenuti necessari.

Dalla Residenza Municipale, Urbino _____

Il Sindaco
Dott. Franco Corbucci